Allegato 1

Programma Regionale Lombardia - Fondo sociale europeo Plus 2021-2027

PRIORITÀ 3 – INCLUSIONE SOCIALE

Obiettivo specifico: ESO4.12. Promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini

Azione L.1. Sostegno a percorsi di accompagnamento per le persone a rischio di povertà ed esclusione sociale

AVVISO PUBBLICO "FUORICLASSE" PERCORSI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA DI MINORI E GIOVANI

INDICE

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE 3
A.1 Finalità e obiettivi 3
A.2 Riferimenti normativi 3
A.3 Soggetti beneficiari 5
A.4 Soggetti destinatari 6
A.5 Dotazione finanziaria 8
B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE 8
B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione 8
B.2 Progetti finanziabili 9
B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità 12
C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO 17
C.1 Presentazione delle domande 17
C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse 19
C.3 Istruttoria 20
C.3.1 Modalità e tempi del processo 20
C.3.2 Verifica di ammissibilità delle domande 20
C.3.3 Valutazione delle domande 20
C.3.4 Integrazione documentale 22
C.3.5 Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria 22
C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione 23
C.4.1 Adempimenti post concessione 23
C.4.2 Caratteristiche della fase di rendicontazione 24
C.4.3 Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi 24
D. DISPOSIZIONI FINALI 25
D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari 25
D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari 27
D.3 Proroghe dei termini 27
D.4 Ispezioni e controlli 28
D.5 Monitoraggio dei risultati 28
D.6 Responsabile del procedimento 29
D.7 Trattamento dati personali 29
D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti 29
D.9 Diritto di accesso agli atti 32
D.10 Allegati 33

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

Nel quadro degli obiettivi del PR FSE+ 2021-2027 Regione Lombardia promuove lo sviluppo di un sistema integrato e multidisciplinare di servizi rivolti ai minori, con particolare attenzione alle fasi dell'infanzia, dell'adolescenza e della transizione all'età adulta. Obiettivo è rispondere in modo efficace alla crescente complessità dei bisogni educativi, relazionali e sociali di questa fascia di popolazione, prevenendo le diverse forme di disagio e rischio di povertà ed esclusione sociale.

Secondo le più recenti stime di ISTAT, i minori rappresentano infatti una delle categorie maggiormente esposte al rischio di povertà. In tale contesto sempre più spesso gli adolescenti, soprattutto quelli appartenenti a nuclei familiari a basso reddito, sperimentano, nei fatti, significative limitazioni nell'accesso ad opportunità di socializzazione, crescita culturale e sviluppo personale. Le difficoltà economiche dei nuclei familiari costituiscono una barriera concreta alla partecipazione ad attività educative e relazionali positive, aumentando il rischio di isolamento e di disuguaglianze educative in una fase determinante per lo sviluppo della persona.

Riconoscendo il valore educativo, relazionale e di benessere delle esperienze di socialità e culturali, considerate parte integrante del percorso di crescita dei minori, Regione Lombardia intende promuovere una nuova iniziativa che, ampliando l'offerta esistente, favorisca l'accesso dei minori appartenenti a nuclei familiari a basso reddito ad esperienze di apprendimento non formale e di socialità per il contrasto alla povertà educativa e per prevenire e superare eventuali condizioni di fragilità familiare e sociale.

La misura muove dalla consapevolezza che la povertà minorile è un fenomeno multidimensionale, dove il disagio economico si intreccia con l'assenza di opportunità educative, culturali e relazionali di qualità. Le condizioni di deprivazione materiale ed educativa che colpiscono i minori rappresentano un ostacolo rilevante al pieno esercizio dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Alla scarsità di risorse finanziarie del nucleo familiare si affiancano, infatti, ulteriori barriere nell'accesso a percorsi e strumenti capaci di contrastare i fenomeni di isolamento sociale.

Attraverso la partecipazione ad attività extra-scolastiche strutturate, Regione intende quindi offrire ai minori coinvolti nelle attività progettuali un contesto educativo, relazionale e sociale in grado di sostenere il loro sviluppo personale, rafforzarne il benessere e promuovere lo sviluppo educativo.

A.2 Riferimenti normativi

- Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;

- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi;
- la D.G.R. n. XI/6214 del 4 aprile 2022, con cui la Giunta Regionale ha approvato, tra l'altro, la proposta di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 di Regione Lombardia e individuato l'Autorità di Gestione pro tempore del Programma FSE+ 2021-2027, successivamente confermata con D.G.R. n. XI/6606 del 30 giugno 2022 e dalla DGR n. XII/628 del 13/07/2023 e DGR n. XII/6329 del 22 giugno 2026;
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022)5302 final del 18 luglio 2022, che approva il programma "PR Lombardia FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Lombardia in Italia CCI 2021IT05SFPR008 aggiornata con Decisione di esecuzione della Commissione C(2026) 1698 final del 11 marzo 2026 con cui è stata approvata dalla CE la versione 2.0 del PR Lombardia FSE+ 2021-2027;
- la D.G.R. n. XI/6884 del 5 settembre 2022 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027, in base alla Decisione CE C(2022)5302 del 18 luglio 2022;
- la DGR N. XII/5578 del 22/12/2025 con la quale la Giunta ha approvato la proposta di riprogrammazione del Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 di Regione Lombardia, inserita nel quadro della Revisione intermedia della politica di coesione (Middle Term Review - MTR), che consente agli Stati membri di riallocare parte delle risorse disponibili verso le nuove priorità considerate strategiche per l'UE, tra cui il rafforzamento della competitività attraverso tecnologie (STEP) e il sostegno alle attività connesse allo sviluppo delle competenze per la preparazione civile;
- il Documento "Criteri di selezione delle operazioni" del Programma FSE+ 2021-2027 approvati nell'ambito della procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza, avviata l'8 maggio 2026 e chiusa il 18 maggio 2026, in aggiornamento del documento già adottato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 28 settembre 2022, ai sensi dell'art. 40.2 lett. a) del Regolamento (UE) 2021/1060;
- il D.D.U.O. n. 13306 del 08/10/2026 di aggiornamento dei responsabili di priorità/azioni del PR FSE+ 2021-2027 – modifica del Decreto n. 6113 del 11/05/2026;
- il D.D.U.O. n. 7182 del 29/05/2026 "Approvazione della versione 4.0 del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) del PR LOMBARDIA FSE+ 2021-2027 – revisione del SI.GE.CO. approvato con D.D.U.O. n. 9280 del 30/06/2025";
- il D.D.U.O. n. 12185 del 18/09/2026 che approva l'aggiornamento 4.1 del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PR FSE+ 2021-2027, quale modifica significativa della versione 4.0 (DDUO n. 7182 del 29/05/2026);
- il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 66 del 10 marzo 2025 recante "criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027";
- il Vademecum del FSE+ 2021-2027, versione consolidata presentata nella riunione del Sottocomitato dei diritti sociali del 23 ottobre 2025;
- il D.D.U.O. n. 6570 del 19/05/2026 che aggiorna il documento "Brand guidelines FSE+ 2021-2027", contenente indicazioni per il corretto adempimento degli obblighi in materia di informazione e comunicazione da parte di Regione Lombardia e dei beneficiari degli

interventi cofinanziati dalla politica di coesione dell'Unione europea;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) dell'XII legislatura approvato con D.C.R. XII/42 del 20 giugno 2023 che nell' Ambito strategico: sostegno alle persone e alla famiglia individua l'Obiettivo strategico: promuovere l'inclusione sociale e le pari opportunità;
- la DGR n. XII/2167 del 15 aprile 2024 ad oggetto "Approvazione delle linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il triennio 2025-2027";
- la DGR n. XII/5092 del 6 ottobre 2025 ad oggetto "Approvazione del Piano regionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2024–2026 ai sensi del D.lgs. n. 147/2017";
- la Raccomandazione europea che ha definito una strategia coordinata di azione contro la povertà e il rischio di esclusione sociale, denominata Child Guarantee, approvata il 14 giugno 2021;
- il Piano di Azione nazionale per l'attuazione della Garanzia per l'Infanzia (PANGI) del 28 marzo 2022;
- il 6° Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2025-2027;
- il Piano Nazionale degli Interventi e dei servizi sociali 2024-2026 adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze il 2 aprile 2025;
- la DGR n. 6139 del 11 maggio 2026 ad oggetto: "FUORICLASSE": iniziativa di contrasto alla povertà educativa di minori e giovani (PR FSE+ 2021-2027, priorità 3, inclusione sociale, eso4.12, azione L.1).

A.3 Soggetti beneficiari

La procedura di selezione per la realizzazione delle progettualità è rivolta a **partenariati composti da almeno tre enti**, che assumono la qualifica di beneficiari, tra le seguenti tipologie:

a) Enti del Terzo settore iscritti al RUNTS ai sensi dell'art.4 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
b) Associazioni riconosciute o non riconosciute senza scopo di lucro e fondazioni in possesso di statuto e atto costitutivo registrato presso l'Ufficio del Registro dell'Agenzia delle Entrate, secondo la disciplina del Codice civile;
c) Enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
d) Ente capofila dell'Accordo di programma dell'Ambito Territoriale Sociale.

Il partenariato, pena l'inammissibilità della proposta, **deve essere composto da almeno un ente di cui alla lettera a)**.

Tutti gli enti del partenariato devono avere, alla data di presentazione della domanda, sede legale o una sede operativa effettiva in Regione Lombardia.

Per sede operativa si intende una sede stabilmente organizzata, nella disponibilità dell'ente e utilizzata per lo svolgimento delle proprie attività.

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti dall'ente richiedente al momento della presentazione della domanda di accesso al contributo.

I partner individuano, al momento della presentazione del progetto, un soggetto Capofila che è responsabile della presentazione della domanda, della gestione degli aspetti amministrativi e legali e dei rapporti con Regione Lombardia.

L'ente capofila, se soggetto privato, deve risultare costituito da almeno cinque anni alla data di presentazione della domanda e deve avere realizzato, nei cinque anni precedenti tale data, almeno un intervento rivolto a minori o giovani coerente con le finalità dell'Avviso.
Il requisito è comprovato da una relazione sottoscritta dal legale rappresentante, contenente periodo, destinatari, attività svolte, ed eventuale soggetto finanziatore o committente.

Per l'ammissibilità della proposta progettuale il partenariato proponente deve obbligatoriamente coinvolgere almeno un Ente capofila dell'Accordo di programma dell'Ambito territoriale sociale, in cui hanno residenza o domicilio i destinatari, secondo una delle seguenti forme:

- in qualità di soggetto beneficiario del partenariato; in tale caso il coinvolgimento è comprovato dalla domanda di contributo nel caso in cui l'Ente assuma il ruolo di capofila (allegato 1B) o dalla dichiarazione di adesione al partenariato nel caso in cui l'Ente assuma il ruolo di partner (allegato 1E);
- in qualità di soggetto esterno al partenariato con cui vengono condivisi, in fase di definizione della proposta progettuale, gli obiettivi e i risultati del progetto; in tale caso il coinvolgimento è comprovato dalla sottoscrizione di una lettera di concertazione (cfr. Allegato 1G).

Ciascun partenariato può coinvolgere anche più Enti capofila di Accordo di programma dell'Ambito territoriale sociale secondo le forme sopra descritte. La partecipazione di un numero di Ambiti superiore al minimo previsto è valutata positivamente attraverso l'attribuzione di un punteggio premiale.
È escluso il ricorso all'affidamento a soggetti terzi per la realizzazione delle attività di progetto.
Nel caso in cui i beneficiari siano consorzi o società consortili, gli enti consorziati che non partecipano al partenariato di progetto (con il ruolo di capofila o partner) si configurano ai fini del presente avviso come soggetti terzi e, pertanto, il relativo personale non può essere direttamente impiegato nella realizzazione delle attività.
Il coinvolgimento dell'Ente capofila dell'Accordo è funzionale:

- ad assicurare l'integrazione dell'iniziativa progettuale con la programmazione e l'offerta degli Ambiti territoriali sociali a sostegno delle politiche giovanili e per i minori, anche a valere su altre risorse pubbliche;
- alle procedure connesse alla segnalazione e selezione dei minori destinatari dell'iniziativa tra quelli in carico alla rete dei servizi territoriali.

Ogni ente potrà partecipare a più partenariati sia in qualità di capofila che di partner.

Nel caso in cui l'Ente capofila dell'Accordo di programma dell'Ambito territoriale sociale partecipi ad un partenariato in qualità di beneficiario è comunque tenuto a sottoscrivere la lettera di concertazione (cfr. Allegato 1G) proposta da altri partenariati proponenti a valere sul territorio di riferimento. La concertazione tra l'Ente capofila dell'Accordo di programma dell'Ambito territoriale sociale e il soggetto capofila del progetto non ha la finalità di valutare la qualità della proposta e risponde all'esigenza di rafforzare il raccordo dell'iniziativa con i bisogni del territorio e strutturare la collaborazione in caso di ammissione al finanziamento della proposta.

A.4 Soggetti destinatari

Destinatari diretti sono i minori e i giovani con i seguenti requisiti:

a) di età compresa **tra i 9 e i 17 anni** (ovvero 17 anni e 364 giorni) o, limitatamente ai titolari di un provvedimento di prosieguo amministrativo disposto dal Tribunale per i minorenni, **tra i 18 e i 21 anni** (ovvero 20 anni e 364 giorni);
b) appartenenti a nuclei familiari con **certificazione ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) **pari o inferiore a € 20.000**;
c) **in carico ai servizi sociali territoriali**.

I requisiti devono essere posseduti alla data di inserimento del destinatario nell'elenco sottoscritto dall'Ente capofila dell'Ambito territoriale sociale. La successiva scadenza dell'ISEE o il compimento del limite di età durante l'attuazione non interrompono la partecipazione all'edizione già avviata, fermo restando il mantenimento della presa in carico e salvo il venir meno delle condizioni previste dalla normativa applicabile.

Per favorire la parità di trattamento e la trasparenza nell'accesso alle opportunità offerte dai progetti finanziati, **l'Ente capofila dell'Accordo di programma dell'Ambito Territoriale Sociale concorre con i partenariati alla selezione dei destinatari.**
A tal fine, l'Ente capofila dell'Ambito, anche con il coinvolgimento dei servizi sociali del territorio di riferimento e degli enti componenti il partenariato di progetto, predispone l'elenco di minori e giovani da coinvolgere nelle attività progettuali, che viene condiviso secondo il format predisposto (cfr. Allegato 1F).

Nel caso in cui il progetto preveda il coinvolgimento di più Ambiti territoriali sociali (secondo le forme previste al punto A.3), l'elenco dei destinatari è predisposto in accordo tra gli stessi e viene trasmesso dall'Ente capofila dell'Ambito indicato nella proposta progettuale quale area territoriale prevalente. Le modalità di raccordo tra gli Ambiti devono essere dettagliate nella lettera di concertazione (cfr. Allegato 1G).

In particolare, la sussistenza dei requisiti dei destinatari coinvolti nel progetto deve essere documentata dal capofila del progetto, nel raccordo tra il partenariato e l'Ambito territoriale sociale segnalante:

- requisito di cui al punto a) attraverso documento di identità del destinatario ed eventuale provvedimento di prosieguo amministrativo disposto dal Tribunale per i minorenni;
- requisito di cui al punto b) attraverso la consultazione della banca dati INPS;
- requisito di cui al punto c) attraverso la segnalazione da parte dell'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale.

La certificazione ISEE deve essere in corso di validità alla data di inserimento del destinatario nell'elenco. Se sono disponibili più attestazioni valide, è utilizzata quella pertinente alla prestazione sociale nell'ambito della quale il minore è preso in carico, come attestato dall'Ente capofila dell'Ambito. Non è richiesta la trasmissione della DSU.

La documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti ai punti a) e b) sopra riportati è acquisita dall'Ente capofila dell'Ambito che, anche con il supporto degli enti che compongono il partenariato, andrà ad individuare i destinatari della misura con invio all'Ente

Capofila del partenariato dell'elenco dei potenziali partecipanti alla misura (cfr. Allegato 1F) unitamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti ai punti a) e b). Attraverso la compilazione dell'Allegato 1F, l'Ente capofila dell'Ambito dichiara altresì il possesso in capo ai diversi destinatari del requisito previsto al punto c). Successivamente l'Ente capofila del partenariato provvede alla raccolta della domanda di partecipazione per l'accesso alla misura (cfr. Allegato 1J) sottoscritta dai destinatari individuati o dall'esercente la responsabilità genitoriale degli stessi. Tale documentazione è archiviata nel fascicolo di progetto da parte dell'ente capofila del partenariato.
Nella trasmissione dell'eventuale provvedimento di prosieguo amministrativo disposto dal Tribunale è necessario che siano riportate esclusivamente le informazioni che permettono di identificare il destinatario e il rispetto dei requisiti richiesti; tutte le ulteriori informazioni, in quanto non pertinenti, devono essere oscurate, ivi comprese le voci di natura sensibile e ogni dato idoneo a rivelare dati particolari.

Laddove successivamente alla predisposizione e trasmissione dell'elenco da parte dell'Ente capofila dell'Ambito sociale si dovesse verificare l'indisponibilità di uno o più minori e giovani alla effettiva partecipazione al progetto, è possibile integrare l'iniziale elenco con nuovi nominativi. L'eventuale sostituzione avviene secondo le modalità concordate con l'Ambito, garantendo la coerenza del percorso educativo.

La partecipazione alle attività e ai servizi compresi nel progetto finanziato è interamente gratuita. I beneficiari non possono richiedere ai destinatari o alle famiglie quote, depositi, contributi, acquisti obbligatori o altri pagamenti connessi alla partecipazione.

Gli interventi finanziati sono rivolti esclusivamente alla partecipazione dei minori e giovani selezionati nell'ambito dell'avviso come risultanti dalla segnalazione e dall'elenco partecipanti. Resta in ogni caso esclusa la possibilità di ammettere alle attività progettuali destinatari non in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso e non rientranti nell'elenco dei soggetti selezionati

A.5 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria è pari a € 5.000.000,00, a valere sull'esercizio 2026 per € 3.000.000,00 e sull'esercizio 2028 per € 2.000.000,00 e le risorse trovano idonea copertura sul PR FSE+ 2021-2027 – Priorità 3 Inclusione Sociale, ESO 4.12, Azione L.1, Missione 12. Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori – capitoli 15670, 15671, 15672 (Amministrazioni pubbliche) e capitoli 15673, 15674, 15675 (Istituzioni sociali private) i cui importi saranno definiti con variazioni in base alla natura giuridica dei beneficiari, a seguito dell'approvazione della graduatoria. Regione Lombardia si riserva, sulla base degli esiti della valutazione e del monitoraggio finanziario e procedurale, di integrare la dotazione finanziaria con ulteriori risorse che si rendessero disponibili.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione

L'agevolazione si configura come contributo a fondo perduto per la realizzazione delle proposte progettuali. Ogni proposta progettuale deve prevedere almeno un'edizione della Linea 1 e/o almeno un'edizione della Linea 2. Per edizione si intende un percorso unitario, riferito a una sola linea, con un gruppo identificato di destinatari, un calendario specifico di attività e un costo preventivo. Ogni edizione deve essere identificata con un codice/titolo univoco utilizzato nella Scheda progetto, nel Piano dei conti, nel diario delle attività e nella relazione finale.

Il costo massimo ammissibile per la realizzazione di ciascuna edizione è determinato come segue:

- fino a € 25.000 per ogni edizione realizzata nell'ambito della linea 1;
- fino a € 15.000 per ogni edizione realizzata nell'ambito della linea 2.

In ogni caso, anche nel caso in cui la proposta progettuale preveda più edizioni di iniziative riferite alla linea 1 e/o 2, il costo totale del progetto non può, pena l'inammissibilità della proposta, essere superiore a € 80.000,00.

Il contributo pubblico è concesso a copertura del 100% del costo totale ammissibile del progetto.

Il contributo riconosciuto non si configura come Aiuto di Stato, in quanto i beneficiari finali sono persone fisiche, gli intermediari (che non trattengono alcuna risorsa pubblica, la cui destinazione è totalmente a favore dei soggetti beneficiari della misura) sono Enti del Terzo settore iscritti al RUNTS ai sensi dell'art.4 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, Associazioni riconosciute o non riconosciute e fondazioni in possesso di statuto e atto costitutivo registrato presso l'Ufficio del Registro dell'Agenzia delle Entrate, secondo la disciplina del Codice civile, Enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, Enti capofila dell'Accordo di programma dell'ambito territoriale sociale e non vengono, neppure indirettamente, finanziate attività economiche, caratteristiche basate sul principio di solidarietà di cui al paragrafo 2.3 della Comunicazione Europea sulla nozione di Aiuti di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01). Il rafforzamento di reti e filiere di servizi costituisce un intervento di natura interistituzionale in favore del destinatario dell'intervento e non costituisce vantaggio competitivo.

B.2 Progetti finanziabili

L'Avviso finanzia **progetti per la realizzazione di iniziative volte al contrasto della povertà educativa. Le proposte progettuali devono essere riferite ad una o entrambe le seguenti linee di intervento:**

- ***Linea di intervento 1 - Programma educativo intensivo residenziale***, ovvero un percorso strutturato svolto in luogo diverso dal domicilio abituale con pernottamento, vitto e sorveglianza h24, finalizzato al potenziamento delle competenze educative, sociali e relazionali e al contrasto della povertà educativa, mediante attività quotidiane integrate erogate da un'équipe multidisciplinare secondo un progetto pedagogico individualizzato;
- ***Linea di intervento 2 - Programma culturale***, ovvero la programmazione nel territorio di

iniziative di carattere culturale, nel campo teatrale, musicale, artistico e/o l'accesso all'offerta culturale del territorio. La proposta progettuale dovrà essere inquadrata in un progetto pedagogico per assicurare lo sviluppo educativo dei minori coinvolti.

Ciascuna proposta progettuale deve indicare l'Ambito territoriale sociale prevalente ai fini della presa in carico e della selezione dei destinatari. Se sono coinvolti più Ambiti, devono essere indicati tutti gli Ambiti interessati e deve essere individuato quello prevalente, determinato di norma in base al maggior numero previsto di destinatari. I luoghi di svolgimento delle attività sono indicati separatamente e possono non coincidere con l'Ambito prevalente.

Ciascuna proposta progettuale deve prevedere la realizzazione di:

- almeno un'edizione di iniziativa educativa a valere sulla **Linea di intervento 1 – "Programma educativo intensivo residenziale"**;

e/o

- almeno un'edizione di iniziativa educativa a valere sulla **Linea di intervento 2 – "Programma culturale"**.

In coerenza con il fabbisogno rilevato dall'Ambito Territoriale Sociale nell'ambito della concertazione, **la proposta progettuale può altresì prevedere la realizzazione di più edizioni riferite a una sola linea di intervento o a entrambe**, fermo restando il rispetto del massimale di contributo stabilito dal presente Avviso per ciascuna proposta progettuale.

Tutte le iniziative proposte, indipendentemente dalla linea di intervento di riferimento, devono avere una chiara, esplicita e prevalente finalità educativa ed essere orientate alla promozione della crescita personale, relazionale, sociale e culturale dei minori coinvolti.

Le attività proposte non possono pertanto risolversi in una mera offerta di carattere ricreativo, ludico, turistico o di intrattenimento, ma devono essere inserite e coerenti con il percorso di presa in carico sociale e proporre un progetto pedagogico, parte integrante della proposta progettuale, strutturato e coerente con specifici obiettivi educativi, idoneo a favorire il benessere, lo sviluppo delle competenze, la socializzazione, l'autonomia e la partecipazione attiva dei destinatari coinvolti.

Il progetto pedagogico deve contenere almeno i seguenti elementi:

- analisi del contesto e dei bisogni educativi dei minori destinatari;
- obiettivi educativi generali e specifici, formulati in modo chiaro e coerente con le finalità dell'Avviso;
- descrizione delle attività previste e del loro valore educativo;
- metodologie educative, strumenti e modalità di accompagnamento dei minori;
- articolazione del percorso educativo, delle modalità di partecipazione dei destinatari e delle specifiche azioni previste;
- indicazione delle figure professionali coinvolte, delle relative competenze e funzioni;
- risultati attesi in termini di apprendimento, benessere, socializzazione, autonomia, partecipazione e sviluppo personale;
- eventuali strumenti di monitoraggio, osservazione e valutazione degli esiti.

La qualità, la chiarezza e la coerenza del progetto pedagogico rilevano ai fini della valutazione della proposta progettuale, secondo quanto previsto dai criteri stabiliti dal presente Avviso al paragrafo C.3.3. Non sono ammissibili proposte progettuali prive di un progetto pedagogico chiaro, coerente e adeguatamente sviluppato. Le iniziative previste dal progetto dovranno essere realizzate in coerenza con il progetto pedagogico proposto.

Ciascuna linea di intervento si sviluppa secondo le seguenti fasi:

- **Fase 1 – Preparazione dell'iniziativa, selezione e presa in carico dei destinatari**
  Sono ammissibili le attività (individuali e/o di gruppo) funzionali alla definizione del progetto pedagogico, di selezione e contatto dei destinatari, di progettazione di dettaglio e preparazione delle attività anche con il diretto coinvolgimento dei destinatari, di preparazione e presentazione del programma educativo ai destinatari e di team building (ad esempio incontri/iniziative individuali e/o di gruppo per preparare, coinvolgere, sensibilizzare i giovani rispetto alle opportunità offerte attraverso le iniziative del progetto; coinvolgimento dei minori nella progettazione del programma educativo residenziale o culturale);

- **Fase 2 – Realizzazione dell'iniziativa:**
  Sono ammissibili le attività che caratterizzano l'attuazione e realizzazione dell'offerta educativa connessa alla linea di intervento prevista;

- **Fase 3 - Follow up**:
  Sono ammissibili attività (individuali e/o di gruppo) finalizzate a consolidare e capitalizzare l'esperienza educativa e di socialità vissuta dai giovani nell'ottica di rafforzare il collegamento tra l'esperienza di progetto e il percorso di presa in carico del minore.

Le fasi 1 e 3 sono strettamente funzionali alla preparazione, al consolidamento e alla capitalizzazione dei risultati conseguiti nella fase 2.
Di conseguenza, nello sviluppo della proposta progettuale dovranno essere previste tutte e tre le fasi, garantendo un'adeguata concentrazione di risorse sulla fase 2, in conformità con le indicazioni relative all'ammissibilità del piano finanziario (cfr. paragrafo B.3).

Con riferimento allo sviluppo della fase 2, sono individuate di seguito, **a pena di inammissibilità della proposta progettuale**, le caratteristiche essenziali che devono connotare le iniziative riferite alla **Linea di intervento 1** e alla **Linea di intervento 2**.

Linea di intervento 1 – "Programma educativo intensivo residenziale" si configura:

- come un **intervento educativo strutturato**, rivolto ai minori e giovani destinatari dell'Avviso, finalizzato a promuoverne la crescita personale, relazionale e sociale, in coerenza con le finalità di contrasto alla povertà educativa;
- realizzato attraverso un'iniziativa che deve necessariamente prevedere una dimensione residenziale effettiva, intesa come permanenza continuativa dei destinatari in un luogo diverso da quello di ordinaria residenza o abituale dimora;
- che ha una **durata** non inferiore a 4 notti e 5 giorni;

- si svolge secondo un'organizzazione temporale definita e coerente con gli obiettivi individuati nel programma pedagogico offrendo ai destinatari l'accesso ad **un'offerta organica di attività**, ad esempio educative, formative, culturali, esperienziali, laboratoriali, ludico-espressive, sportive o di socializzazione, anche tra loro integrate. Il programma deve garantire un'adeguata integrazione tra i diversi momenti dell'esperienza residenziale, incluse le attività educative, i momenti di vita comune e le occasioni di partecipazione e relazione, in modo da valorizzare la permanenza fuori dal contesto ordinario quale opportunità educativa significativa per i destinatari coinvolti.

In sintesi, per programma educativo intensivo residenziale si intende un'iniziativa che comporta il soggiorno continuativo dei destinatari, con pernottamento, in un contesto diverso dall'ordinaria residenza, per un periodo minimo di 4 notti e 5 giorni, nell'ambito di un programma educativo strutturato e coerente con il progetto pedagogico**.**

Linea di intervento 2 – "Programma educativo culturale" si configura:

- come **un intervento educativo strutturato**, finalizzato a contrastare la povertà educativa mediante l'ampliamento dell'accesso dei minori e giovani a opportunità culturali, espressive, relazionali e di apprendimento non formale, in coerenza con le finalità del presente Avviso e con il progetto pedagogico;
- realizzato attraverso un programma culturale progettato e realizzato con **finalità prevalentemente educativa** e non può pertanto risolversi in una mera fruizione occasionale di eventi o attività di carattere ricreativo o di intrattenimento;
- che prevede la **fruizione da parte dei destinatari: a) di un'offerta culturale specificamente progettata nell'ambito dell'iniziativa finanziata** (aggiuntiva rispetto a quella già disponibile sul territorio di riferimento) quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo: laboratori musicali, laboratori teatrali, laboratori artistico-espressivi, laboratori culturali, percorsi di lettura, narrazione o attività analoghe; e/o **b) di un programma strutturato di fruizione dell'offerta culturale pubblica e privata presente sul territorio**, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo: cinema; teatro; musei; mostre; luoghi della cultura; altri spazi o iniziative culturali coerenti con gli obiettivi dell'Avviso.

Il programma culturale, in particolare quando si sostanzi nella fruizione dell'offerta culturale presente sul territorio deve comunque dimostrare il carattere strutturato, accompagnato e pedagogicamente orientato dell'iniziativa. Non sono ammissibili proposte progettuali che prevedano un mero elenco di eventi o occasioni di fruizione culturale non inseriti in un percorso pedagogico strutturato o comunque un programma culturale inteso come iniziativa esclusivamente o prevalentemente ricreativa o di intrattenimento rivolta ai destinatari. Pertanto, il programma culturale, anche quando si realizza mediante la fruizione dell'offerta culturale territoriale, deve essere qualificato da una chiara progettazione, da adeguate modalità di accompagnamento dei minori e giovani e da una chiara coerenza con gli obiettivi del progetto pedagogico.

Ciascuna edizione deve prevedere almeno la partecipazione di un **numero minimo di 20 destinatari.**

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

Tempi e durata degli interventi

I progetti avranno una durata temporale massima di 12 mesi dalla data di avvio del progetto, salvo la previsione o concessione di eventuali proroghe dei termini da parte di Regione Lombardia. Sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di avvio effettivo del progetto indicata nell'Atto di adesione all'interno della piattaforma Bandi e Servizi in sede di accettazione del contributo assegnato. In ogni caso, il progetto deve essere avviato entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di approvazione della graduatoria e di ammissione al finanziamento.

Non sono ammissibili le spese sostenute per attività realizzate prima della data di avvio del progetto o dopo la conclusione dello stesso, ad eccezione delle spese connesse alla preparazione ed invio della rendicontazione finale. Resta inteso che le spese devono essere sostenute entro la data di trasmissione della rendicontazione finale.

Voci di costo ammissibili, condizioni di rimborso e struttura del piano dei conti

Le voci di costo ammissibili per la realizzazione dei progetti sono:

- personale;
- altri costi diretti diversi da quelli di personale;
- costi indiretti.

Le spese sono riconosciute attraverso una combinazione delle forme di rimborso di cui all'art. 53 del Regolamento (UE) n. 2021/1060:

- costi unitari per i costi di **personale dipendente**, ai sensi dell'art.55 par.2 lett.a) del Reg. UE 2021/1060;
- costi effettivamente sostenuti per il **personale esterno**, ai sensi dell'art.53 par.1 lett.a) del Reg. UE) 2021/1060.

Inoltre, è previsto per le altre voci di costo il ricorso ad una combinazione delle forme di rimborso secondo le seguenti modalità:

- costi effettivamente sostenuti per gli **altri costi diretti**, ai sensi dell'art.53 par.1 lett.a) del Reg. UE 2021/1060, e tasso forfettario per coprire i **costi indiretti** di un'operazione in misura pari al 7% dei costi diretti ammissibili, ai sensi dell'art. 54, par. 1, lett. a) Regolamento UE n. 2021/1060;
- in alternativa, tasso forfettario per coprire gli altri **costi diversi dai costi diretti per il personale** in misura pari al 40% dei costi diretti di personale, ai sensi dell'art. 56 del Reg. UE 2021/1060.

Non è ammesso il ricorso a personale in distacco o comando da soggetti terzi. Il personale impiegato per la realizzazione delle attività progettuali deve essere individuato tra le risorse umane degli enti componenti il partenariato beneficiario.

Il piano dei conti del progetto (che è unico anche nel caso si preveda lo sviluppo di entrambe le linee di intervento) in base alle opzioni di semplificazione applicabili può articolarsi secondo la struttura del modello A o del modello B di seguito descritti:

Piano dei conti Modello A

Voce di costo	Categoria di costo	Condizione di rimborso
A. Costi diretti per il Personale	A1. Personale dipendente	Costi unitari ex art. 55, par. 2, lett. a)
	A2. Personale esterno non legato al Beneficiario da un rapporto di lavoro dipendente	Costi effettivamente sostenuti ex art. 53, par. 1, lett. a)

B. Altri costi diretti	B1. Costi diretti diversi da quelli di personale	Costi effettivamente sostenuti ex art. 53, par. 1, lett. a)
C. Costi indiretti	C1. Costi indiretti	Tasso forfettario ex art. 54, par. 1, lett. a) C=7% di A+B
D. Costo totale	Costi diretti e indiretti	D=A+B+C

La voce di costo **'A. Costi diretti per il personale'** include la categoria di costo 'A1. Personale dipendente' e la categoria di costo "A2. Personale esterno". Per la categoria di costo 'A1. Personale dipendente' si applica l'opzione di semplificazione a costi unitari determinati sulla base della metodologia di calcolo del costo orario di cui all'art. 55, par. 2, lett. a) del Reg. (UE) 2021/1060 (metodologia 1.720 ore), mentre per la categoria di costo "A2. Personale esterno" il rimborso avviene a costi reali (costi effettivamente sostenuti ai sensi dell'art. 53, par. 1, lett. a) dello stesso Regolamento).
Nella voce di costo **'B. Altri costi diretti'** sono, invece, ricompresi tutti gli altri costi diretti diversi da quelli del personale impiegato dal beneficiario (ad esempio, costi relativi all'acquisizione di servizi, costi relativi all'acquisto di materiale direttamente funzionale alle attività di progetto, vitto e alloggio nel caso di proposte della linea 1, ecc.). Il rimborso dei costi afferenti alla voce di costo 'B. Altri costi diretti' è previsto sulla base dei costi effettivamente sostenuti ai sensi dell'art. 53, par. 1, lett. a) del Reg. (UE) 2021/1060.
Nella voce di costo **'C. Costi indiretti'** sono, infine, ricompresi i costi non direttamente collegabili all'attività di progetto (ad esempio, spese generali, utenze, materiale per l'ufficio, etc.). Per tali costi il rimborso è previsto mediante l'applicazione di un tasso forfettario pari al 7% dei costi diretti ammissibili (costi diretti per il personale e altri costi diretti).

Piano dei conti Modello B

Voce di costo	Categoria di costo	Condizione di rimborso
A. Costi diretti per il Personale	A1. Personale dipendente	Costi unitari ex art. 55, par. 2, lett. a)
	A2. Personale esterno non legato al Beneficiario da un rapporto di lavoro dipendente	Costi effettivamente sostenuti ex art. 53, par. 1, lett. a)
B. Altri costi	B1. Costi diretti diversi da quelli di personale	Tasso forfettario ex art. 56 del Reg. (UE) 2021/1060 B= 40% di A
	B2. Costi indiretti	
C. Costo totale	Costi diretti e indiretti	C=A+B

La voce di costo **'A. Costi diretti per il personale'** comprende due categorie di costo: le spese per le risorse umane coinvolte, attraverso contratti di lavoro dipendente o assimilabile (A1) e contratti di prestazione professionale (A2).
Per la categoria di costo '**A1. Personale dipendente**', il beneficiario dovrà applicare l'opzione di semplificazione a costi unitari, determinati sulla base della metodologia di calcolo del costo orario di cui all'art. 55, par. 2, lett. a) del Reg. (UE) 2021/1060 (metodologia 1.720 ore), mentre per la

categoria di costo "**A2. Personale esterno**" il rimborso è invece previsto sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti ai sensi dell'art. 53, par. 1, lett. a) dello stesso Regolamento (costi reali).
Nella voce di costo '**B. Altri costi**, sono ricompresi tutti i costi diversi (B1 e B2) da quelli per il personale necessari per la realizzazione delle attività di progetto (ad es. costi per servizi di trasporto, acquisto di beni e servizi, materiale di consumo, materiale di promozione e comunicazione, dispositivi di protezione individuale, di sanificazione, costi indiretti) il cui valore è determinato sulla base dell'applicazione di un tasso forfettario del 40% alla voce di costo 'A. Costi diretti per il personale'.
La presenza di voci di costo non ammissibili nel piano dei conti potrà comportare l'inammissibilità dell'intero progetto, posto che verranno richiesti ai soggetti richiedenti eventuali chiarimenti e integrazioni, secondo quanto previsto al paragrafo C.3.4.

Massimali di spesa e composizione del gruppo di lavoro (costi di personale)
Nel Piano dei conti preventivo e nella rendicontazione finale almeno il 60% dei costi diretti complessivi del personale deve essere riferito alla fase 2.

Tenuto conto delle finalità e delle caratteristiche dell'iniziativa il partenariato deve assicurare la qualità del gruppo di lavoro impiegato attraverso il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Figure professionali
Educatore Professionale Socio-Pedagogico (EPSP)
Educatore Professionale Socio-Sanitario (EPSS)
Pedagogista
Psicologo
Personale di supporto alle prestazioni educative/socio-educative
Personale amministrativo per gli adempimenti connessi alla gestione e rendicontazione

Nel Piano dei conti preventivo e in sede di rendicontazione finale devono essere rispettati i seguenti limiti, calcolati sul totale dei costi diretti per il personale per ogni edizione: almeno il 60% per educatori professionali (EPSP e/o EPSS) e/o pedagogisti e/o psicologi; non oltre il 40% per personale di supporto; non oltre il 10% per personale amministrativo. Per le risorse con funzioni miste, la ripartizione deve risultare dall'incarico e dai timesheet. Il mancato rispetto a consuntivo comporta il riconoscimento dei costi nei limiti applicabili e la conseguente rideterminazione del contributo, salvo i casi di revoca previsti dall'Avviso.

Il massimale di costo orario per il personale esterno (voce di costo A2) è fissato in € 80,00/ora[1].

Il personale coinvolto nel gruppo di lavoro deve possedere i requisiti professionali previsti dall'Allegato 1H. Per personale di supporto si intende un operatore in possesso almeno del titolo

[1] Il valore è stato determinato assumendo quale parametro di riferimento il costo medio orario più elevato previsto dalle tabelle ministeriali relative al CCNL Cooperative sociali, pari a circa € 41,00/ora per il livello F2, e prevedendo una maggiorazione idonea a tenere conto della diversa natura della prestazione professionale esterna e dei relativi oneri, non ricompresi nel costo del lavoro subordinato. Il riferimento usato sono le tabelle ministeriali del costo medio orario del lavoro per le cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo, aggiornate con Decreto direttoriale n. 30 del 14 giugno 2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decorrenza fino a gennaio 2026.

di diploma di scuola superiore e di esperienza almeno biennale in interventi di inclusione sociale in favore di minori e giovani.
Ciascuna proposta progettuale dovrà obbligatoriamente prevedere lo sviluppo di tutte le fasi, assicurando la concentrazione dei costi di personale per l'attuazione della fase 2. A tal fine, in sede di definizione del piano dei conti e di rendicontazione, dovranno essere rispettati i vincoli di concentrazione delle risorse finanziarie con riferimento alla voce di costo "costi diretti per il personale": almeno il 60% del costo della voce personale deve essere imputato alla fase 2.

Nella definizione del gruppo di lavoro, è preferibile assicurare un rapporto indicativo pari a un operatore ogni sei destinatari coinvolti nelle attività progettuali. Tale rapporto non costituisce requisito obbligatorio né condizione di ammissibilità della proposta; tuttavia, la sua previsione sarà positivamente considerata in sede di valutazione, in quanto criterio importante quale standard assunto a garanzia dell'adeguatezza organizzativa e qualitativa dell'intervento.

Per i titolari di cariche sociali impegnati in attività specifiche e direttamente connesse allo svolgimento dell'attività progettuale (ad esempio, in qualità di coordinatori, etc.), è necessario che l'incarico - relativo a una specifica funzione - rispetti le seguenti condizioni:

- la risorsa sia prevista nel gruppo di lavoro del progetto approvato (cfr. Parte C, sezione "Distribuzione delle responsabilità attuative tra i partner" della Scheda progetto) o, qualora integrata successivamente all'approvazione del progetto, l'impiego della risorsa nel progetto sia autorizzato da Regione;
- sia stato deliberato dal Consiglio di amministrazione, o organo equiparato, e comunque conferito nel rispetto delle norme statutarie interne;
- sia coerente con il possesso di titoli professionali o giustificato da adeguata esperienza professionale rispetto al progetto finanziato.

In sede di presentazione della proposta progettuale, ai fini dell'autorizzazione, i richiedenti devono dare evidenza della volontà di coinvolgere professionisti titolari di cariche sociali nella parte C paragrafo 2 "Distribuzione delle responsabilità attuative tra i partner" (Allegato 1C) indicando: a) il partner di riferimento; b) il nominativo della risorsa; c) la carica sociale ricoperta; d) il ruolo nel progetto, e) riferimenti della delibera di autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Condizionalità di risultato legata al numero di partecipanti
Come indicato in precedenza (par. B.2), nella formulazione della proposta progettuale i proponenti dovranno prevedere la partecipazione di almeno 20 destinatari per ogni edizione proposta. La verifica del numero minimo di partecipanti effettivi è effettuata separatamente per ciascuna edizione. È partecipante effettivo il destinatario che ha frequentato almeno il 70% delle ore di fase 2 di tale edizione. La frequenza è calcolata sulle ore di attività educativa programmate e registrate nel diario (cfr. Allegato 1T).
In sede di verifica della rendicontazione, nel caso in cui il numero di partecipanti effettivi sia pari a 19 non si applica alcuna decurtazione, nel caso in cui sia uguale o inferiore a 18 si procede proporzionalmente ad una decurtazione del contributo ammissibile secondo le modalità di seguito indicate.

Decurtazione applicata con riferimento alla singola edizione = contributo concesso per l'edizione × [(20 − partecipanti effettivi − 1) / 20]. Contributo rideterminato del progetto = contributo ammesso (all'esito delle verifiche di ammissibilità della spesa) – decurtazione per numero di partecipanti effettivi uguale o inferiore a 18.

Non è considerata spesa ammissibile la valorizzazione del lavoro volontario né di altri contributi in natura.
Per una descrizione di dettaglio delle condizioni di ammissibilità e rimborso e delle relative modalità di rendicontazione della spesa, si rimanda alle 'Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione' (cfr. Allegato 1A).

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa "Bandi e Servizi" www.bandi.regione.lombardia.it a partire **dalle ore 12:00 del 19 ottobre 2026 e fino alle ore 12:00 del 10 dicembre 2026.**
Eventuali proroghe dei termini o aperture di nuove finestre di presentazione delle domande da parte dei soggetti beneficiari potranno essere valutate con successivo provvedimento, a seguito di verifica dell'andamento della presentazione delle domande e del grado di assorbimento della dotazione finanziaria.
Per presentare la domanda di partecipazione all'Avviso, la persona incaricata alla compilazione della domanda in nome e per conto del soggetto richiedente deve:

- registrarsi alla piattaforma Bandi e Servizi al fine di accedere all'area personale (non richiesto per chi è già registrato) utilizzando, secondo quanto previsto dal Titolo III del DL 16 luglio 2020 n. 76 (DL Semplificazioni), una delle seguenti modalità:
  - Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
  - Carta Nazionale dei Servizi (CNS) – Carta di Identità Elettronica.
- provvedere, sulla già menzionata piattaforma, alla fase di profilazione del soggetto richiedente che consiste nel:
  a) compilarne le informazioni anagrafiche;
  b) allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante.

Per poter operare, occorre attendere la verifica delle informazioni di registrazione e profilazione, che potrà richiedere fino a 16 ore lavorative.
La registrazione e profilazione da parte dell'Ente capofila possono avvenire sin dal giorno successivo alla pubblicazione dell'Avviso.
La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso.
La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità formale della domanda di partecipazione.
Al termine della compilazione on line della domanda di contributo (Allegato 1B), il soggetto richiedente dovrà provvedere ad allegare la seguente documentazione caricandola elettronicamente sul sistema informativo:

- Allegato 1C – Scheda Progetto;
- Allegato 1D – Piano dei conti;
- Allegato 1E – Dichiarazione di partecipazione alla partnership;
- Allegato 1R – Comunicazione del dato sulla titolarità effettiva (per gli enti privati);
- Allegato 1S (eventuale) – Delega di firma del soggetto diverso dal Rappresentante Legale dell'ente;
- Allegato 1G (eventuale) – Lettera di concertazione con l'Ente capofila dell'Accordo di programma dell'Ambito Territoriale Sociale di riferimento, nel caso in cui tale ente sia un soggetto esterno al partenariato (cfr. paragrafo A.3).

In allegato al presente Avviso è resa disponibile la modulistica relativa ai punti sopracitati.

Inoltre, se il soggetto richiedente è privato, dovrà essere allegata la relazione delle attività dell'ente utile a comprovare il possesso di un adeguato periodo di esperienza (cfr. paragrafo A.3).
I documenti di cui agli allegati 1C e 1D dovranno essere opportunamente sottoscritti dal Legale rappresentante dell'organizzazione capofila, con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. L'allegato 1E dovrà essere opportunamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente partner. L'allegato 1R dovrà essere opportunamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente privato del partenariato.
Il mancato caricamento elettronico dei documenti di cui sopra costituirà causa di inammissibilità della domanda di partecipazione, fatta salva la possibilità di attivare il soccorso istruttorio, laddove consentito dalla legge vigente in casi analoghi, quali l'art. 101 del D.Lgs. 36/2023. A seguito del caricamento degli allegati sopra descritti, il richiedente deve scaricare tramite l'apposito pulsante la domanda di contributo generata automaticamente dal sistema e sottoscriverla secondo le modalità di seguito descritte.

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (*electronic IDentification Authentication and Signature* - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Le domande di partecipazione all'Avviso sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante "invia al protocollo". All'esito della suddetta procedura il sistema informatico rilascia in automatico numero e data di protocollo della domanda di contributo presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda, farà fede la data e l'ora di invio al protocollo registrata dalla procedura online. L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi e Servizi al soggetto richiedente che riporterà il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.
La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16,00 euro – ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative. A

seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento del pagamento della marca da bollo virtuale accedendo al sistema di pagamenti elettronici "pagoPA" dall'apposita sezione del Sistema Informativo. (Art 5 del CAD, il quale prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti loro spettanti in formato elettronico secondo le modalità stabilite dalle Indicazioni Operative di AgID. Art 15 Dlgs n. 179/2012, il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni devono avvalersi del nodo dei pagamenti PagoPA).
Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere esente dall'applicazione dell'imposta di bollo in quanto il richiedente è soggetto esente ai sensi del DPR n. 642/1972 allegato B.[2]

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse
Il contributo è assegnato tramite procedura valutativa a graduatoria a livello regionale.
Le domande saranno valutate in base ai criteri di cui al punto C.3.3 per l'attribuzione di un **punteggio fino a 100 punti** e risulteranno ammissibili al finanziamento i progetti che otterranno una valutazione complessiva **uguale o superiore a 60 punti**. I criteri premiali non concorrono al raggiungimento della soglia minima prescritta per l'ammissibilità al finanziamento.
In attuazione della DGR n. XII/6139 del 11 maggio 2026 **sarà garantito, prioritariamente e nei limiti delle risorse disponibili, il finanziamento del progetto con il punteggio più alto per ciascun Ambito Territoriale Sociale.** Per l'assegnazione delle eventuali risorse residue si procederà all'approvazione dei progetti in ordine decrescente di punteggio di merito conseguito. In caso di parità di punteggio, l'ordine di ammissione al contributo verrà definito in base alla data e ora di protocollazione automatica da parte del sistema Bandi e Servizi.

Terminata la fase di valutazione, verrà definita una graduatoria con **quattro distinti elenchi**:
A) uno comprendente i progetti ammessi e finanziati per ciascun Ambito Territoriale;
B) uno comprendente i restanti progetti ammessi e finanziati a valere sulle risorse residue e fino ad esaurimento delle stesse;
C) uno comprendente i progetti ammessi e non finanziati;
D) uno comprendente i progetti non ammessi.
L'elenco di cui al punto A) viene determinato ammettendo a finanziamento il progetto con il punteggio più alto relativo all'Ambito territoriale di riferimento indicato dai proponenti nella proposta. In caso di parità di punteggio tra progetti appartenenti alla medesima area territoriale, verrà finanziato il progetto secondo l'ordine di protocollazione in Bandi e Servizi.
Definito l'elenco di cui al punto A), per la definizione dell'elenco di cui al punto B) si procederà in ordine decrescente di punteggio di merito fino ad esaurimento delle risorse. In caso di parità

[2] L'imposta di bollo è un'imposta diretta regolamentata dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, che rappresenta il principale riferimento in materia. In particolare, l'allegato A identifica gli atti, i documenti e i registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine, mentre nell'allegato B elenca le casistiche che ne sono esenti in modo assoluto. A titolo esemplificativo, ancorché non esaustivo per quanto attiene i riferimenti ad eventuali leggi speciali che ampliano la base di esenzione prevista dall'Allegato B del D.P.R. n. 642/1972, sono esenti dall'imposta di bollo:
- enti pubblici per atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro Consorzi e Associazioni, nonché Comunità Montane sempreché vengano tra loro scambiati (allegato B, art. 16);
- atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) (allegato B, art. 27-bis).

di punteggio, l'ordine di graduatoria verrà definito sulla base della data e ora di protocollazione della domanda attraverso Bandi e Servizi. L'elenco di cui al punto C) conterrà gli eventuali progetti ammessi e non finanziati per esaurimento delle risorse; mentre l'elenco di cui al punto D) conterrà l'elenco dei progetti non ammessi.
In caso di disponibilità di ulteriori risorse conseguenti al mancato avvio dei progetti finanziati, si procederà con lo scorrimento della graduatoria di cui al punto C) in favore dei progetti ammessi e non finanziati. Regione Lombardia si riserva, in ogni caso, di utilizzare, ai fini dello scorrimento della graduatoria di cui al punto C), eventuali ulteriori risorse che si rendessero disponibili.

C.3 Istruttoria

C.3.1 Modalità e tempi del processo

L'istruttoria delle domande prevede:

- la verifica di ammissibilità delle domande effettuata dalla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Struttura Inclusione e innovazione sociale, contrasto alla povertà e marginalità;
- la valutazione di merito delle domande presentate, ad opera del Nucleo di Valutazione inter-direzionale appositamente costituito su nomina del Direttore Generale della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità.

Il procedimento di istruttoria si concluderà entro, di norma, i 60 giorni successivi dalla data di chiusura del bando.

C.3.2 Verifica di ammissibilità delle domande

L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, la correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la completezza documentale della stessa nonché l'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo.
Le domande saranno ritenute ammissibili a fronte del rispetto dei seguenti requisiti:
(verifica operata dal sistema informativo Bandi e Servizi)

- Rispetto dei termini di presentazione della domanda e dei relativi allegati di cui al paragrafo C.1 "Presentazione delle domande";

(verifica a cura della Segreteria del nucleo di valutazione)

- Rispetto dei requisiti di ammissibilità dei beneficiari di cui al paragrafo A.3;
- Rispetto delle caratteristiche del partenariato definite al punto A.3, inclusa la lettera di concertazione con l'Ambito territoriale (cfr. Allegato 1G);
- Rispetto dei requisiti e dei massimali di ammissibilità della spesa definiti ai punti B.1 e B.3 e nelle 'Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione' (cfr. Allegato 1A);
- Completezza della documentazione, corretto utilizzo della modulistica e rispetto delle modalità di presentazione di cui al citato paragrafo C.1 "Presentazione delle domande".

C.3.3 Valutazione delle domande

La valutazione delle domande prevede un'istruttoria tecnica del progetto sulla base dei criteri di seguito riportati:

Criteri di Valutazione	Sub-criteri	Punteggio Massimo attribuibile

1	**Qualità del partenariato**	1.1	Composizione del partenariato e specializzazione dei partner - presenza nella partnership di enti le cui competenze e background risultano complementari e sinergiche (max 10 punti); - esperienza maturata dai partner nei temi oggetto dell'intervento (max 10 punti).	20
		1.2	Assetto di governance del partenariato: - chiarezza nell'impianto organizzativo e gestionale della partnership (max 5 punti); - definizione puntuale delle modalità di coinvolgimento e raccordo del partenariato con l'ambito territoriale sociale di riferimento del progetto (max 5 punti);	10
			TOTALE	**30**
2	**Coerenza esterna e qualità progettuale**	2.1	Coerenza tra il progetto e quanto previsto nell'obiettivo specifico ESO4.12 e l'azione L.1 ed i principi della *Child Guarantee*	2
		2.2	Qualità e completezza del progetto pedagogico proposto. Chiarezza nell'individuazione dei bisogni e degli obiettivi educativi, nonché nella descrizione delle metodologie educative proposte e degli output attesi.	20
		2.3	Completezza, chiarezza e coerenza della descrizione delle linee di intervento. Completezza e chiarezza dell'articolazione delle fasi e in particolare delle attività previste nella fase 2 in coerenza con il piano pedagogico descritto.	7
		2.4	Individuazione delle caratteristiche del target di riferimento in relazione ai bisogni del territorio	5
		2.5	Coerenza tra la proposta progettuale e la declinazione del budget in relazione a: – Composizione del gruppo di lavoro in relazione alle figure professionali previste dall'avviso; – Suddivisione del budget tra i partner; – Bilanciamento tra le fasi di sviluppo delle linee di intervento.	10
		2.6	Previsione di approcci innovativi e sperimentali che siano efficaci nella prevenzione e contrasto della povertà educativa, anche in relazione all'adozione di metodologie utili a favorire l'ascolto e il protagonismo dei minori coinvolti.	5
		2.7	Descrizione delle attività di comunicazione dei progetti e diffusione dei risultati (max 4 punti);	8

			Descrizione delle modalità di monitoraggio e valutazione interna delle attività proposte e dei risultati conseguiti in coerenza con gli obiettivi del PR 2021-2027 (max 4 punti);	
			TOTALE	**57**
3	**Promozione dei principi orizzontali**	3.1	Integrazione di buone prassi e metodologie di intervento per l'applicazione del principio di parità tra uomini e donne.	1
		3.2	Modalità con le quali si prevede di garantire l'accessibilità alle iniziative finanziate nel pieno rispetto dei principi di pari opportunità, uguaglianza, non discriminazione e del principio di sviluppo sostenibile, anche attraverso la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale.	2
			TOTALE	**3**
4	**Criteri premiali**	4.1	Numero di ambiti territoriali coinvolti nel progetto (sia in qualità di partner che con lettera di concertazione).	4
		4.2	Capacità del partenariato di coinvolgere e valorizzare le risorse di enti pubblici e privati per la realizzazione degli interventi proposti.	2
		4.3	Favorire pratiche di *peer education* coerenti con finalità dell'avviso.	2
		4.4	Promozione di esperienze di cittadinanza attiva (cura dei beni comuni) e di *outdoor education* che favoriscano la valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico.	2
			TOTALE	**10**
TOTALE				**100**

Come precisato nel paragrafo C.2, non sono eleggibili a finanziamento i progetti che non raggiungano una soglia minima di almeno 60 punti su 100. I criteri premiali non concorrono al raggiungimento della soglia minima prescritta per l'eleggibilità al finanziamento.

C.3.4 Integrazione documentale

In fase di istruttoria il Nucleo di Valutazione si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti richiedenti i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 10 giorni solari dalla data della richiesta.

In tale ipotesi, i termini temporali si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità della domanda.

C.3.5 Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

Entro, di norma, 60 giorni dalla data di chiusura della fase di presentazione della domanda, il Responsabile di procedimento approva con proprio provvedimento la graduatoria dei progetti presentati. L'esito dell'istruttoria verrà pubblicato nella modalità previste dalla Legge regionale

n. 1/2012 come modificata dalla Legge regionale n. 8/2025, sul portale istituzionale di Regione Lombardia Bandi e Servizi (www.bandi.regione.lombardia.it) e notificato agli istanti, specificando l'entità del contributo, nonché condizioni e obblighi da rispettare ai fini dell'erogazione. Gli esiti dell'istruttoria verranno comunicati tramite Bandi e Servizi all'indirizzo inserito da parte del soggetto capofila in fase di adesione.

C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione

Il contributo sarà erogato da Regione Lombardia agli Enti capofila secondo la seguente modalità:

- una quota, a titolo di **anticipazione**, pari al 60% del contributo concesso a seguito di accettazione del contributo e presentazione di idonea fideiussione, in caso di capofila ente di diritto privato;
- una quota a **saldo**, fino ad un massimo del 40% del contributo concesso a seguito della presentazione della rendicontazione finale e validazione delle spese da parte di Regione Lombardia.

Nel caso in cui non venisse richiesta l'erogazione della quota a titolo di anticipo, il beneficiario potrà richiedere il rimborso in un'unica soluzione a fronte della rendicontazione delle spese. In ogni caso il contributo erogato non potrà essere superiore al contributo pubblico concesso.

L'erogazione dell'anticipo, nel caso di soggetti di diritto privato, è subordinata alla presentazione di idonea fideiussione bancaria o assicurativa, escutibile a prima richiesta, per un importo pari all'anticipazione da concedere, redatta secondo il fac-simile "*Schema di garanzia fideiussoria*" (cfr. Allegato 1L).

In caso di fideiussione bancaria o assicurativa digitale o in formato elettronico, l'originale del documento firmato digitalmente dovrà essere trasmesso a Regione Lombardia mediante la piattaforma Bandi e Servizi in sede di richiesta dell'anticipazione.

In caso di fideiussione bancaria o assicurativa cartacea, la riproduzione digitale del documento originale dovrà essere trasmesso a Regione Lombardia mediante la piattaforma Bandi e Servizi in sede di richiesta della anticipazione, ma la liquidazione del contributo avverrà solo a seguito della ricezione dell'originale della fideiussione, che dovrà essere recapitata allo sportello protocollo della Giunta regionale, entro 10 giorni dalla trasmissione elettronica della suddetta richiesta, alla Struttura Inclusione Sociale e Innovazione Sociale, Contrasto alla povertà e Marginalità della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità.

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30 gennaio 2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1° giugno 2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

Nei 60 giorni successivi alla chiusura delle attività, l'Ente Capofila dovrà completare le procedure per la chiusura del progetto mediante la rendicontazione finale.

C.4.1 Adempimenti post concessione

Entro 30 giorni dalla notifica di ammissione a finanziamento del progetto, il soggetto beneficiario dovrà, mediante la piattaforma Bandi e Servizi, trasmettere:

- l'*Atto di adesione* comprensivo della data di avvio delle attività nel rispetto dei termini di cui al punto B.3 (cfr. Allegato 1K);
- l'atto di formalizzazione del partenariato (redatto in carta libera intestata).

La mancata trasmissione dei documenti sopra riportati comporta la decadenza del contributo concesso.

C.4.2 Caratteristiche della fase di rendicontazione

A seguito della fase di accettazione del contributo può essere presentata la richiesta di liquidazione dell'anticipo (cfr. Allegato 1M).

Ai fini dell'erogazione del saldo, i beneficiari effettuano la rendicontazione, nel rispetto delle 'Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione' (cfr. Allegato 1A), e presentano la **dichiarazione di spesa finale comprensiva della richiesta di liquidazione** (cfr. Allegato 1N) unitamente a:

- Elenco riepilogativo dei giustificativi di spesa e di pagamento;
- Piano dei conti (cfr. Allegato 1D);
- Modello di segnalazione dei destinatari (cfr. Allegato 1F) con relativa documentazione allegata;
- Relazione tecnica finale contenente la descrizione delle attività svolte e dei risultati raggiunti (cfr. Allegato 1O);
- Diario delle attività della fase 2 di ogni edizione di linea d'intervento (cfr. Allegato 1T).

A seguito delle verifiche, ai sensi dell'art. 74 del Reg. (UE) 2021/1060, Regione Lombardia autorizza il pagamento e provvede alla relativa erogazione entro, di norma, 80 giorni dalla presentazione delle richieste di liquidazione trasmesse dall'Ente Capofila attraverso il sistema informativo Bandi e Servizi, così come previsto dal già citato art. 74, par. 1, lett. b del Reg. (UE) 2021/1060.

Nel caso in cui:

- la richiesta di liquidazione non fosse pienamente conforme ai criteri di ammissibilità, Regione Lombardia potrà chiedere chiarimenti/integrazione della documentazione ovvero, nel caso i rilievi non potessero essere superati, potrà non riconoscere in toto o in parte l'importo rendicontato e, di conseguenza, non procedere all'erogazione o ridurre la somma da erogare;
- le verifiche, anche in loco, accertino che le attività non sono state realizzate o sono state attuate in maniera parziale o difforme da quanto previsto, Regione Lombardia potrà procedere alla revoca totale o parziale del contributo e al recupero delle somme indebitamente percepite dal beneficiario.

Oltre alle indicazioni contenute nel presente documento, i beneficiari dei finanziamenti del PR FSE+ 2021-2027 di Regione Lombardia sono tenuti a rispettare e a far rispettare le condizioni indicate nell'Atto di adesione.

Per il dettaglio degli adempimenti in capo ai beneficiari, delle condizioni di ammissibilità della spesa e delle procedure relative alla gestione, monitoraggio e rendicontazione si rinvia alle 'Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione' (cfr. Allegato 1A).

C.4.3 Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi

Il Beneficiario è tenuto ad attuare le attività nel pieno rispetto del progetto approvato ed ammesso al finanziamento.

È sottoposta all'approvazione da parte di Regione ogni modifica relativa a sostituzione o integrazione di un partner o del capofila. Le richieste devono essere debitamente motivate e

accompagnate da un prospetto in cui si raffronti la situazione iniziale con la nuova proposta, al fine di consentire la verifica da parte di Regione Lombardia rispetto alla coerenza con i requisiti originali. È altresì necessario che il nuovo ente dimostri il possesso dei requisiti previsti al paragrafo A.3. Contestualmente, sarà necessario produrre un aggiornamento dell'atto di formalizzazione del partenariato (cfr. paragrafo C.4.1) debitamente sottoscritto dai soggetti facenti parte il nuovo partenariato.
Sono soggette ad autorizzazione preventiva, inoltre, le modifiche che vanno a variare in maniera sostanziale le attività del progetto approvato.
In particolare, nei casi in cui non sia possibile realizzare una edizione afferente a una linea di intervento inizialmente prevista, potrà essere richiesta una variazione al piano finanziario per utilizzare le risorse non impegnate esclusivamente per replicare linee di intervento già approvate.
Le variazioni non dovranno, comunque, modificare elementi progettuali oggetto di valutazione in fase di selezione e che avrebbero comportato la non ammissione al finanziamento.
Non è possibile presentare richieste di variazione in fase di chiusura del progetto e in particolare nei 45 giorni precedenti la data di conclusione del progetto.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel presente Avviso, nelle 'Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione' (cfr. Allegato 1A) e nell'Atto di adesione (cfr. Allegato 1K), nonché da eventuali comunicazioni e disposizioni successivamente adottate da parte di Regione Lombardia.
Di seguito, sono descritti gli obblighi dei beneficiari in relazione alla conservazione documentale e alle attività di informazione e comunicazione secondo quanto previsto in materia.

Conservazione dei documenti

I beneficiari sono tenuti a conservare tutta la documentazione relativa alla realizzazione delle attività e, in particolare, i documenti giustificativi, trasmessi attraverso il sistema informativo Bandi e Servizi, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 82 del Reg. (UE) 2021/1060 e delle ulteriori disposizioni contenute nelle 'Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione'.
L'Ente capofila è tenuto a conservare in particolare:

- la documentazione relativa all'accordo di partenariato;
- la domanda di contributo e la scheda progetto presentata;
- le singole dichiarazioni di partecipazione al partenariato;
- il provvedimento di approvazione del progetto;
- la corrispondenza tra Regione Lombardia ed il Capofila;
- la corrispondenza tra il soggetto Capofila ed i Partner;
- l'eventuale delega alla firma da parte del legale rappresentante dell'Ente Capofila;
- le comunicazioni ricevute dagli Ambiti Territoriali Sociali con l'individuazione dei soggetti destinatari;
- i questionari anonimi di cui all'allegato 1P rivolti ai destinatari dell'intervento;
- le domande di partecipazione dei destinatari dell'intervento di cui all'allegato 1J;
- i documenti relativi alla dichiarazione di spesa finale comprensiva della richiesta di

liquidazione.

Tutti i beneficiari sono tenuti a conservare:

- documenti che provano il rispetto delle procedure di selezione dei destinatari;
- curriculum vitae e contratti/lettere d'incarico sottoscritti;
- giustificativi di spesa connessi alla determinazione del costo orario per le risorse di personale interno impiegate nel progetto (es. cedolini quietanzati, documenti di versamento degli oneri fiscali e previdenziali, prospetto analitico della determinazione del costo orario);
- giustificativi di spesa connessi alle risorse di personale esterno impegnate nel progetto (fatture/ricevute/notule quietanzate);
- giustificativi di pagamento connessi alle risorse umane impegnate nel progetto (es. mandati di pagamento quietanzati, bonifici, accompagnati da estratto conto bancario e contabili/ricevute bancarie);
- gli eventuali altri giustificativi di pagamento e di spesa previsti dalle condizioni di rimborso applicabili;
- documentazione attestante lo svolgimento dell'attività e il coinvolgimento dei destinatari.

Comunicazione e informazione degli interventi finanziati dal PR FSE+ 2021-2027

I beneficiari devono attenersi alle vigenti disposizioni europee in tema di informazione e pubblicità di cui all'art. 50 e Allegato IX del Regolamento (UE) 2021/1060.

Per il corretto adempimento di tutti gli obblighi in materia di informazione e comunicazione, i beneficiari sono tenuti ad attenersi alle indicazioni per la pubblicità e la comunicazione degli interventi finanziati dal PR FSE+ 2021-2027 contenute nelle 'Brand Guidelines FSE+ 2021-2027' approvate da Regione Lombardia con Decreto n. 6570/2026 in adempimento alle disposizioni regolamentari in materia e al documento 'Coesione Italia 2021-2027. Brand book. Linee guida 1.0' adottato a luglio 2022 dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ulteriori strumenti aggiornati potranno essere messi a disposizione da Regione Lombardia attraverso la pubblicazione sul sito regionale della programmazione europea www.fse.regione.lombardia.it.

In particolare, tra i diversi adempimenti previsti dai regolamenti europei, si richiama l'obbligo per i beneficiari di assicurare che:

- venga esposto in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi e gli elementi caratterizzanti la comunicazione (logo nazionale della politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione accanto alla dichiarazione "cofinanziato dall'Unione europea", l'emblema della Repubblica Italiana e il marchio di Regione Lombardia);
- i partecipanti siano stati informati in merito al sostegno del FSE+ per la realizzazione dell'intervento (ad esempio, apponendo nei documenti diretti ai destinatari un'informativa relativa al fatto che "l'intervento è realizzato nell'ambito delle iniziative promosse nel quadro della Politica di Coesione 2021-2027 ed in particolare del Programma Regionale cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus");
- qualsiasi documento diretto al pubblico (ad esempio pubblicazioni, materiali comunicativi di disseminazione dei risultati di progetto o di pubblicizzazione di eventi) oppure ai partecipanti (ad esempio i certificati di frequenza, gli attestati, materiale didattico, registri ed elenchi presenze) contenga, oltre ai loghi previsti dal brandbook, anche una dichiarazione da cui

risulti che il programma operativo è stato finanziato dal FSE+ (ad esempio, "L'intervento……è realizzato nell'ambito delle iniziative promosse nel quadro della Politica di Coesione 2021-2027 ed in particolare del Programma Regionale cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus. Per maggiori informazioni www.fse.regione.lombardia.it");

- che sia fornita sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenzia il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione attraverso l'utilizzo degli elementi caratterizzanti la comunicazione (logo nazionale della politica di coesione 2021- 2027, l'emblema dell'Unione accanto alla dichiarazione "cofinanziato dall'Unione europea", l'emblema della Repubblica Italiana e il marchio di Regione Lombardia).

Con l'accettazione del contributo il beneficiario acconsente alla pubblicazione sul sito regionale della programmazione europea www.fse.regione.lombardia.it e sul sito www.opencoesione.gov.it dei dati da includere nell'elenco delle operazioni finanziate pubblicato ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 2021/1060.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

La rinuncia, motivata da cause di forza maggiore sopraggiunte successivamente alla richiesta dell'agevolazione, deve essere comunicata a Regione Lombardia all'indirizzo PEC famiglia@pec.regione.lombardia.it e successivamente accedendo all'apposita sezione del sistema informativo Bandi e Servizi. In tal caso Regione Lombardia procederà ad adottare azioni di recupero delle somme eventualmente già erogate.

L'agevolazione verrà revocata in caso di:

- inosservanza e inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti i vincoli previsti dall'Avviso e dai relativi allegati;
- realizzazione del progetto non conforme rispetto a quanto dichiarato;
- qualora risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte dal beneficiario in fase di presentazione della domanda e di richiesta di erogazione.

Regione Lombardia si riserva di non liquidare il contributo oppure, se le somme sono già state erogate, di adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.

A fronte dell'intervenuta decadenza del contributo, gli importi dovuti ed indicati nello specifico provvedimento del Responsabile del procedimento, dovranno essere incrementati di un tasso di interesse annuale pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali per anno, calcolato a decorrere dalla data di pagamento del contributo.

In caso di inosservanza ed inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti gli obblighi, inclusi quelli di informazione e comunicazione, e dei divieti previsti dal presente Avviso pubblico, Regione Lombardia si riserva di dichiarare la decadenza dal beneficio non liquidando il contributo pubblico oppure, se le somme sono già state erogate, di provvedere alla revoca e adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.

D.3 Proroghe dei termini

Regione Lombardia si riserva di modificare i termini previsti nel presente Avviso, inclusi i termini per la realizzazione dei progetti e per le procedure di chiusura dell'Avviso (rendicontazione finale).

D.4 Ispezioni e controlli

Oltre alle verifiche amministrative sulle richieste di liquidazione ai sensi dell'art. 74 del Reg. (UE) 2021/1060, Regione Lombardia può effettuare visite e controlli, anche senza preavviso, nei luoghi di svolgimento delle attività, per verificare la coerenza degli interventi con la DGR n. 6139 dell'11 maggio 2026, con l'Avviso e con le Indicazioni operative per la gestione e la rendicontazione.

Ove opportuno, Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere ai beneficiari i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari; i soggetti beneficiari sono tenuti a rispondere nei termini e nei modi di volta in volta indicati dagli uffici regionali competenti. È altresì facoltà degli Organi di controllo europei, nazionali e regionali effettuare verifiche e visite, anche senza preavviso, in ogni fase di realizzazione degli interventi, al fine di attivare a vario titolo la vigilanza sulle azioni finanziate. Qualora gli Organismi preposti rilevassero gravi irregolarità, Regione Lombardia si riserva di decidere in merito alla revoca del finanziamento. Al fine di permettere lo svolgimento dei controlli da parte di Regione Lombardia e/o di altri organismi competenti, i beneficiari devono pertanto conservare tutta la documentazione relativa alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 82 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e secondo quanto definito nelle 'Indicazioni operative per la gestione e la rendicontazione'.

D.5 Monitoraggio dei risultati

I beneficiari sono tenuti a provvedere all'aggiornamento periodico delle informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi.

Ai fini del monitoraggio dell'indicatore di output degli interventi finanziati dal PR FSE+ 2021- 2027 "persone in condizioni di fragilità", il capofila è tenuto a trasmettere le informazioni relative ai partecipanti al progetto come riportato nelle 'Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione'.

I beneficiari si impegnano ad assolvere agli obblighi sul trattamento dei dati personali, sulle modalità di utilizzo dei dati e sull'acquisizione del consenso al trattamento dei medesimi dati, reso dai destinatari in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D. Lgs. 101/2018) come da Allegato 1Q. Nell'ambito della valutazione degli esiti e dell'impatto che gli interventi finanziati dall'Avviso produrranno sul territorio regionale, il beneficiario si impegna a dare disponibilità a fornire le informazioni richieste e/o a partecipare a iniziative di valutazione realizzate da Regione Lombardia o da altri soggetti da essa incaricati per raccogliere e analizzare i dati a scopo conoscitivo e scientifico.

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo intervento, l'indicatore individuato è il seguente: "Numero di partecipanti in condizioni di fragilità che alla fine della loro partecipazione all'intervento dichiara un miglioramento, in termini di inclusione". Il beneficiario dovrà, al termine della partecipazione, **provvedere alla somministrazione a ciascun nucleo familiare del questionario per la rilevazione dell'indicatore di risultato** di cui all'Allegato 1P del presente Avviso.

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di *customer satisfaction*, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.6 Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è Paolo Cottini (paolo_cottini@regione.lombardia.it) dirigente della Struttura Inclusione e innovazione sociale, contrasto alla povertà e marginalità della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità.

D.7 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs. n. 101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato 1Q del presente Avviso.

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati è pubblicata sul portale Bandi e Servizi (www.bandi.regione.lombardia.it) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia del PR FSE+ 2021-2027 (www.fse.regione.lombardia.it).

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta all'indirizzo e-mail asseinclusionefse@regione.lombardia.it.

Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center di Lombardia Informativa al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico;
- dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica.

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1° febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa di seguito riportata.

TITOLO	**"FUORICLASSE" INIZIATIVA DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA DI MINORI E GIOVANI**
DI COSA SI TRATTA	L'iniziativa sostiene lo sviluppo e l'accesso a servizi educativi e ricreativi da parte dei minori e dei ragazzi (età 9-21 anni) a rischio povertà educativa. "FUORICLASSE" intende offrire ai minori coinvolti nelle attività progettuali l'accesso ad un ambiente e contesto favorevole allo sviluppo personale e al benessere dei minori. Il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore e dell'associazionismo potrà inoltre favorire lo sviluppo di soluzioni innovative e flessibili per rispondere ai particolari bisogni dei minori a rischio di esclusione come anche per rafforzare l'accessibilità alle opportunità educative e ricreative da parte dei minori.
CHI PUÒ PARTECIPARE	Partenariati composti da almeno tre enti, che assumono la qualifica di beneficiari, tra le seguenti tipologie: a) Enti del Terzo settore iscritti al RUNTS ai sensi dell'art.4 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117; b) Associazioni riconosciute o non riconosciute e fondazioni in possesso di statuto e atto costitutivo registrato presso l'Ufficio del Registro dell'Agenzia delle Entrate, secondo la disciplina del Codice civile; c) Enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;

	d) Ente capofila dell'Accordo di programma dell'Ambito Territoriale Sociale. Nel partenariato è obbligatoria la presenza di almeno un ente appartenente alla categoria di cui al precedente punto a). L'ente capofila, se soggetto privato, deve risultare costituito da almeno cinque anni alla data di presentazione della domanda e deve avere realizzato, nei cinque anni precedenti tale data, almeno un intervento rivolto a minori o giovani coerente con le finalità dell'Avviso. Il requisito è comprovato da una relazione sottoscritta dal legale rappresentante, contenente almeno periodo, destinatari, attività svolte, ruolo dell'ente ed eventuale soggetto finanziatore o committente. Per rafforzare l'integrazione dell'iniziativa con la programmazione degli Ambiti territoriali sociali a sostegno delle politiche giovanili e per i minori, nonché per assicurare la selezione dei destinatari dell'iniziativa tra i giovani in carico alla rete dei servizi territoriali ogni partenariato di progetto, pena l'inammissibilità della domanda, deve obbligatoriamente coinvolgere almeno un Ente capofila dell'Accordo di programma dell'ambito territoriale sociale: - in qualità di soggetto capofila o partner; - oppure tramite la sottoscrizione di una lettera di concertazione. Ciascun partenariato può coinvolgere anche più Enti capofila di Accordo di programma dell'Ambito territoriale sociale secondo le forme sopra descritte.
DOTAZIONE FINANZIARIA	Risorse complessive pari ad € 5.000.000,00 a valere sull'esercizio 2026 per € 3.000.000,00 e sull'esercizio 2028 per € 2.000.000,00 e che le stesse trovano idonea copertura sul PR FSE+ 2021-2027 – Priorità 3 Inclusione Sociale, ESO 4.12, Azione L.1, Missione 12. Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori – capitoli 15670,15671, 15672 (Amministrazioni pubbliche) e capitoli 15673, 15674, 15675 (Istituzioni sociali private) i cui importi saranno definiti con variazioni in base alla natura giuridica dei beneficiari, a seguito dell'approvazione della graduatoria. Regione Lombardia si riserva, sulla base degli esiti della valutazione e del monitoraggio finanziario e procedurale, di integrare la dotazione finanziaria con ulteriori risorse che si rendessero disponibili.
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	Contributo a fondo perduto per la realizzazione delle proposte progettuali
REGIME DI AIUTI DI STATO	La misura non ha rilevanza ai fini dell'applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato in quanto i beneficiari finali sono persone fisiche, gli intermediari (che non trattengono alcuna risorsa pubblica, la cui destinazione è totalmente a favore dei soggetti beneficiari della misura) sono Enti del Terzo settore iscritti al RUNTS ai sensi dell'art.4 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, Associazioni riconosciute o non riconosciute e fondazioni in possesso di statuto e atto costitutivo registrato presso l'Ufficio del Registro dell'Agenzia delle Entrate, secondo la disciplina del

	Codice civile, Enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, Enti capofila dell'Accordo di programma dell'ambito territoriale sociale e non vengono, neppure indirettamente, finanziate attività economiche, caratteristiche basate sul principio di solidarietà di cui al paragrafo 2.3 della Comunicazione Europea sulla nozione di Aiuti di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01). Il rafforzamento di reti e filiere di servizi costituisce un intervento di natura interistituzionale in favore del destinatario dell'intervento e non costituisce vantaggio competitivo per i componenti della rete. Espresso parere Comitato di valutazione Aiuti di Stato (sì/no): SI In caso affermativo indicare la data della seduta: seduta del 6 maggio 2026
PROCEDURA DI SELEZIONE	Procedura valutativa a graduatoria a livello regionale. Le domande ed i relativi progetti allegati dovranno essere inviati tramite piattaforma informatica Bandi e Servizi. Applicazione dei criteri di valutazione approvati in Comitato di Sorveglianza, riguardanti: – qualità del partenariato – punti 30 – coerenza esterna e qualità progettuale – punti 57 – promozione dei principi orizzontali – punti 3 – criteri premiali – 10 punti La valutazione dei progetti sarà effettuata da un Nucleo di Valutazione appositamente costituito.
DATA DI APERTURA	Apertura sistema informatico Bandi e Servizi - a partire dalle ore 12:00 del 19 ottobre 2026
DATA DI CHIUSURA	Chiusura sistema informatico Bandi e Servizi – fino alle ore 12:00 del 10 dicembre 2026
COME PARTECIPARE	Per presentare la domanda di partecipazione al Bando, il Legale Rappresentante del soggetto Capofila deve: - Registrarsi (fase di registrazione) al fine di accedere all'area personale nel Sistema Informativo Bandi e Servizi (non richiesto per chi è già registrato) utilizzando, secondo quanto previsto dal Titolo III del DL 16 luglio 2020 n. 76 (DL Semplificazioni), una delle seguenti modalità: o Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID); o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE). - Provvedere all'inserimento delle informazioni richieste (fase di profilazione) sul predetto sito (non è richiesto per chi ha già avuto modo, in precedenza, di fornire tali dati, salvo la necessità di aggiornamento). Tale procedura consiste nel: o compilarne le informazioni relative al soggetto beneficiario; o allegare il documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante e l'atto costitutivo che rechi le cariche associative; o attendere la validazione da parte del sistema. Al termine della compilazione on line della domanda di contributo

	(Allegato 1B), il soggetto richiedente dovrà provvedere ad allegare la seguente documentazione caricandola elettronicamente sul sistema informativo: • Allegato 1C – Scheda Progetto; • Allegato 1D – Piano dei conti; • Allegato 1E – Dichiarazione di partecipazione alla partnership; • Allegato 1R – Comunicazione del dato sulla titolarità effettiva (per gli enti privati); • Allegato 1S (eventuale) – Delega di firma del soggetto diverso dal Rappresentante Legale dell'ente; • Allegato 1G (eventuale) – Lettera di concertazione con l'Ente capofila dell'Accordo di programma dell'Ambito Territoriale Sociale di riferimento, nel caso in cui tale ente sia un soggetto esterno al partenariato (cfr. paragrafo A.3). Inoltre, se il soggetto richiedente è privato, dovrà essere allegata la documentazione utile a comprovare il possesso di un adeguato periodo di esperienza (cfr. paragrafo A.3 dell'Avviso).
CONTATTI	Eventuali informazioni sull'Avviso possono essere richieste via mail all'indirizzo asseinclusionefse@regione.lombardia.it

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.9 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti:

D.G. Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità - Struttura Inclusione e innovazione sociale, contrasto alla povertà e marginalità

PEC: famiglia@pec.regione.lombardia.it

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50 euro.

Riepilogo date e termini temporali:

Attività	Tempistiche	Riferimenti
Presentazione della domanda di contributo	Entro le ore 12.00 del 10/12/2026.	par. C 1
Chiusura valutazione delle domande presentate	Entro, di norma, 60 giorni dalla data di chiusura della fase di presentazione della domanda	par. C 3.5
Accettazione del contributo da parte dell'ente beneficiario completo dei documenti post concessione	Entro 30 giorni dalla notifica di ammissione a finanziamento del progetto.	par. C 4.1
Richiesta di anticipo	Possibilità di richiedere una quota, a titolo di anticipazione, pari al 60% del contributo concesso a seguito di accettazione del contributo e presentazione di idonea fideiussione, in caso di capofila ente di diritto privato.	par. C.4
Avvio progetto	Il progetto deve essere avviato entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di approvazione della graduatoria e di ammissione al finanziamento.	par. B.3
Conclusione delle attività	I progetti avranno una durata temporale massima di 12 mesi dalla data di avvio del progetto	par. B.3
Rendicontazione	Entro 60 giorni dalla conclusione delle attività di progetto	par. C.4

D.10 Allegati

- Allegato 1A – Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione.
- Allegato 1B - Domanda di contributo;
- Allegato 1C - Scheda progetto;
- Allegato 1D - Piano dei conti;
- Allegato 1E - Dichiarazione di partecipazione alla partnership;
- Allegato 1F – Modello di segnalazione dei soggetti destinatari
- Allegato 1G - Modello di concertazione tra capofila e Ambito Territoriale Sociale;
- Allegato 1H – Requisiti figure professionali;
- Allegato 1I – Modello di timesheet;
- Allegato 1J - Domanda di partecipazione;
- Allegato 1K - Atto di adesione;
- Allegato 1L - Schema di garanzia fideiussoria;
- Allegato 1M - Richiesta di liquidazione dell'anticipo;
- Allegato 1N - Dichiarazione di spesa finale;

- Allegato 1O – Modello di relazione finale
- Allegato 1P - Questionario rilevazione indicatore di risultato;
- Allegato 1Q - Informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- Allegato 1R - Comunicazione del dato sulla titolarità effettiva;
- Allegato 1S - Delega alla firma;
- Allegato 1T – Modello diario delle attività di fase 2.